

Beatrice Pasciuta

**Scritture giudiziarie e scritture amministrative:  
la cancelleria cittadina a Palermo nel XIV secolo**

Estratto da Reti Medievali Rivista, IX - 2008

*<<http://www.retimedievali.it>>*



Scritture e potere. Pratiche documentarie e forme di governo  
nell'Italia tardomedievale (XIV-XV secolo)

a cura di Isabella Lazzarini

Firenze University Press

## **Scritture giudiziarie e scritture amministrative: la cancelleria cittadina a Palermo nel secolo XIV**

di Beatrice Pasciuta

Nel contesto della riorganizzazione politica che interessa il regno di Sicilia dopo il Vespro e che conduce all'impianto di un sistema monarchico essenzialmente caratterizzato da un marcato e palese policentrismo, le città demaniali assumono un ruolo di assoluta evidenza<sup>1</sup>.

La nuova dialettica politica, fondata sulla interlocuzione complessa fra soggetti che provengono da almeno tre centri di potere – Corona, aristocrazia e città, appunto –, vede come fattore caratterizzante la fluidità delle componenti e la circolazione delle egemonie fra centri e periferie del regno<sup>2</sup>.

La componente demaniale – che troverà la sua piena “visibilità” istituzionale alla fine del Trecento con il primo Parlamento celebrato nel regno<sup>3</sup> – è al centro di un ininterrotto processo di consolidamento della propria egemonia, un processo che, a partire dalla fine del XIII secolo, trovava attuazione anche attraverso la ridefinizione dell'assetto istituzionale.

Questo lungo percorso viene tracciato, sin dalla fase iniziale, dalle due principali città del regno – Palermo e Messina – veri e propri “laboratori”

<sup>1</sup> Sulla Sicilia fra XIII e XIV secolo si vedano per tutti F. Giunta, *Il Vespro e l'esperienza della “Communitas Sicilie”. Il baronaggio e la soluzione catalano-aragonese. Dalla fine dell'indipendenza al vicereame spagnolo*, in *Storia della Sicilia*, a cura di R. Romeo, III, Napoli 1980, pp. 305-407; V. D'Alessandro, *Politica e società nella Sicilia aragonese*, Palermo 1963; V. D'Alessandro, *La Sicilia dal Vespro a Ferdinando il Cattolico*, in *Storia d'Italia*, a cura di G. Galasso, XVI, *La Sicilia dal Vespro all'Unità*, Torino 1989, pp. 2-95.

<sup>2</sup> P. Corrao, *Fra città e corte. Circolazione dei ceti dirigenti nel Regno di Sicilia fra Trecento e Quattrocento*, in *Istituzioni politiche e giuridiche e strutture del potere politico ed economico nelle città dell'Europa mediterranea medievale e moderna. La Sicilia*, a cura di A. Romano, Messina 1992, pp. 13-42; P. Corrao, *Città ed élites urbane nella Sicilia del Tre-Quattrocento*, in «*Revista d'Història Medieval*», 9 (1998), pp. 171-192; sul web, in <<http://fermi.univr.it/RM/biblioteca/scaffale/c.htm#Pietro%20Corrao>>.

<sup>3</sup> Sul Parlamento del 1397, celebrato a Siracusa e presieduto da re Martino, si veda B. Pasciuta, *Placet regie maiestati. Itinerari della normazione nel tardo medioevo siciliano*, Torino 2005, pp. 196-207.

istituzionali, dove, con modi talvolta divergenti e talvolta confluenti, si sperimentano le strade della nuova dinamica istituzionale. All'indomani del Vespro e per tutto il Trecento, infatti, Palermo e Messina si pongono come due ordinamenti giuridici compiuti e "autonomi"; esse costituiscono l'espressione di un ulteriore livello istituzionale all'interno del regno e diventano i modelli ordinamentali ai quali faranno riferimento, più o meno palesemente, le altre città demaniali dell'isola; e ciò sia per la configurazione del governo locale, sia per le prerogative istituzionali, sia infine per gli assetti normativi, risolti formalmente nell'adozione di *corpus* di consuetudini, derivati più o meno direttamente dai "ceppi" fondamentali, quello palermitano, appunto, e quello messinese<sup>4</sup>.

Il percorso di definizione delle istituzioni del governo locale è un percorso complesso e non sempre esplicito, né omogeneo; esso si può quindi delineare utilizzando un procedimento che tenga conto simultaneamente di fonti normative di diversa provenienza, tentando di interpretare, in questa chiave, la documentazione che si è conservata. L'assetto istituzionale delle due principali città del regno – pur avendo, come è ovvio, alcune caratteristiche comuni – presenta differenze sostanziali, sia nel momento della formazione che negli esiti; ciò comporta la necessità di assumere una prospettiva principale di indagine e di intersecarla, per analogia o per differenza, con le vicende di altri contesti: in quest'ottica la scelta di Palermo si impone, in via quasi obbligatoria, in considerazione del fatto che la documentazione palermitana è la più antica e l'unica che si sia conservata mantenendo carattere di serialità.

### 1. *L'assetto istituzionale: il potere*

Il cambiamento seguito al nuovo assetto che la monarchia di Sicilia aveva assunto alla fine del XIII secolo poggiava sul mantenimento formale della griglia istituzionale in larga misura disegnata già in età fridericiana. La dicotomia centro-periferie – che stava alla base dell'impianto svevo e che prevedeva una capillare articolazione di magistrature di nomina regia sul territorio – veniva adesso ridisegnata nel senso di un rapporto dialettico fra "centro" e "centri": quelle stesse magistrature che avevano operato come emanazione diretta del sovrano e della sua curia, diventavano adesso espressione – formale oltre che sostanziale – delle società locali, mediante il passaggio cruciale dalla designazione per nomina regia all'elezione per scrutinio delle magistrature cittadine.

<sup>4</sup> Sulle consuetudini delle città siciliane si veda M. Caravale, *La legislazione statutaria dell'Italia meridionale e della Sicilia*, in *Gli statuti sassaresi. Economia, società, istituzioni a Sassari nel Medioevo e nell'Età moderna*, a cura di A. Mattone e M. Tangheroni, Sassari 1986, pp. 191-211; A. Romano, *Fra assolutismo regio ed autonomie locali. Note sulle consuetudini delle città di Sicilia*, in *Cultura ed istituzioni nella Sicilia medievale e moderna*, a cura di A. Romano, Soveria Mannelli 1992, pp. 9-49; B. Pasciuta, *In regia curia civiliter convenire. Giustizia e città nella Sicilia tardomedievale*, Torino 2003, pp. 69-72.

Occorre subito puntualizzare che nonostante la varietà delle attribuzioni degli ufficiali locali, il nucleo essenziale dell'amministrazione e del governo cittadino coincideva quasi tautologicamente con la funzione giudiziaria. L'amministrazione della giustizia, dunque, era il terreno in cui maggiormente si poteva giocare lo scontro fra poteri – centrale e locale – e questo era evidentemente il punto di partenza dal quale iniziare un percorso di autonomie che avrebbe progressivamente coinvolto l'intero complesso dei poteri su base locale.

Sin dall'epoca normanna il governo delle città e delle *terre* demaniali, quelle cioè che rientravano direttamente nella *iurisdictio* del sovrano, era assicurato da ufficiali di nomina regia, la cui prerogativa principale era senza alcun dubbio l'amministrazione della giustizia. Riprendendo un'impostazione normanna, l'organizzazione data dalle costituzioni del *Liber Augustalis* individuava nei baiuli e nei camerari gli ufficiali regi preposti ad amministrare giustizia in primo grado e in appello<sup>5</sup>. L'esercizio del potere giudiziario aveva, come è ovvio, implicazioni simboliche ed effetti estremamente concreti. La giustizia era infatti, per antonomasia, prerogativa esclusiva del re: essa connotava la sua suprema *iurisdictio*, rappresentava e coincideva con l'unica strada da tutti riconosciuta di esercizio del potere da parte del sovrano e garantiva, attraverso gli ufficiali locali, la presenza costante della *regia potestas* in tutte le parti del regno. Ciò comportava, evidentemente, che l'imposizione dovesse accompagnarsi al consenso, attraverso il coinvolgimento attivo delle comunità locali, interessate poi sul piano sostanziale dall'azione quotidiana della giustizia del re.

Il baiulo era l'ufficiale locale per eccellenza; egli presiedeva un tribunale, composto da giudici e da notai, con competenza civile – ma non feudale – e penale per le cause che non prevedevano pena capitale; la curia baiulare doveva amministrare giustizia *per urbes singulas*; aveva inoltre compiti di polizia, ispettivi e amministrativi, quali l'esazione delle ammende per frodi annonarie, i bandi compresi entro un'onza e ancora il controllo dei pesi e delle misure.

L'ufficio di baiulo era in epoca sveva direttamente controllato dal sovrano e poteva essere conferito dalla curia regia o da maestri camerari; e tuttavia il legame con il territorio in cui l'ufficiale avrebbe materialmente operato ne costituiva un tratto essenziale: il baiulo, al pari del notaio, doveva essere *de demanio et hom[er]o demanii*<sup>6</sup>, condizione questa che escludeva il pericolo di un *servicium* reso in via privilegiata a una autorità diversa da quella regia. In altri termini, l'impalcatura fridericiana tendeva a eliminare, nel campo

<sup>5</sup> B. Pasciuta, *Baiulus e Camerarius*, in *Federico II. Enciclopedia Federiciana*, Roma 2005, *ad voces*; sulle magistrature in epoca normanna si veda inoltre E. Mazzaresse Fardella, *Aspetti dell'organizzazione amministrativa nello stato normanno e svevo*, Milano 1966.

<sup>6</sup> W. Stürner, *Die Konstitutionen Friedrichs II. für das Königreich Sizilien*, in MGH, *Constitutiones et acta publica imperatorum et regum*, tomus II, *Supplementum*, Hannover 1996, cost. I 70, *Sepe contingit, ut multitudo*.

dell'esercizio della funzione giudicante, i livelli intermedi che comunemente si interponevano fra l'ordinamento regio e i sudditi del regno, ovvero a semplificare il pluralismo ordinamentale che, al pari di tutti gli altri ordinamenti monarchici europei, caratterizzava la monarchia di Sicilia.

Almeno in linea di principio, dunque, l'architettura istituzionale disegnata nel *Liber Augustalis*, pur guardando al territorio, ribadiva con fermezza che la giustizia – di qualunque grado e in qualsiasi ambito – è prerogativa esclusiva del re e non può mai essere demandata a un ordinamento inferiore. Il divieto che veniva fatto alle *Universitates* di eleggere propri ufficiali – e che tradizionalmente è stato interpretato come segno dell'assenza di strutture “comunali” nelle città del regno<sup>7</sup> – era in realtà rivolto esclusivamente all'ambito della giustizia: «Cum satis abundeque sufficiat officiales a nostro culmine stabiliti ad hoc, ut tam in civilibus quam in criminalibus causis unusquisque iustitiam valeat invenire, usurpationem illicitam, que in quibusdam partibus regni nostri invaluit, abolentes precipimus»<sup>8</sup>.

E da questo ambito iniziava il cambiamento seguito al Vespro. La ridefinizione delle egemonie politiche, ossia la creazione di un sistema policentrico nel quale il regno era una sorta di contenitore di centri di potere concorrenti e fra loro formalmente coordinati dalla maggiore *iurisdictio* che risiedeva in capo al sovrano, si realizzava attraverso una redistribuzione di competenze fra istituzioni in gran parte già esistenti. Era in altri termini una mutazione “silenziosa”, improntata ad un rigido pragmatismo che, pur imponendo di cambiare ciò che necessitava di essere cambiato, sembrava preferire la strada del mantenimento – formale – di quelle strutture che mostravano di possedere un soddisfacente grado di efficienza.

Le curie baiulari, da sempre perno dell'amministrazione della giustizia su base locale, venivano mantenute in vigore, ma le competenze e la designazione dei loro componenti erano adesso totalmente differenti. Nel mutato panorama istituzionale esse rappresentavano la materializzazione della nuova centralità delle città demaniali; a partire dalla fine del Duecento, pur mantenendo sostanzialmente immutate le competenze giurisdizionali originarie, le curie baiulari diventavano organismi esclusivamente elettivi, i cui componenti, espressi direttamente dalla città, venivano designati con ratifica dal sovrano. Le curie baiulari, formate solitamente da tre giudici fra giuristi e *ydeoti* e da un notaio cancelliere, emanavano sentenze appellabili direttamente e in via esclusiva davanti la Regia Gran Corte, supremo tribunale del regno; esse erano presiedute dal baiulo, carica anch'essa elettiva, ma con la speciale caratteristica di essere l'unico fra gli uffici cittadini a mantenere la qualifica di *regius*. Questa duplicità di piani convergenti nella più alta carica cittadina

<sup>7</sup> Un bilancio storiografico sul punto è fornito da Caravale, *La legislazione statutaria*, cit.; sul punto si veda anche P. Corrao, *La difficile identità delle città siciliane*, in *Aspetti e componenti dell'identità urbana in Italia e in Germania (secoli XIV-XVI)*, a cura di G. Chittolini e P. Johanek, Bologna 2003, pp. 97-122.

<sup>8</sup> Stürner, *Die Konstitutionen Friedrichs II.* cit., cost. I 50, *Cum satis abundeque*.

materializzava con efficacia la complessità del sistema: il baiulo era insieme espressione della città e rappresentante del re in sede locale, era l'anello di congiunzione fra due poli non collocati in una scala gerarchica predefinita o necessaria; la flessibilità giuridica e istituzionale che sembrava caratterizzare l'intera impalcatura era dunque la condizione necessaria alla realizzazione di una flessibilità essenzialmente politica<sup>9</sup>.

A differenza dei centri demaniali minori, Palermo e Messina erano dotate di un tribunale di appello, anch'esso elettivo; la presenza di questo ulteriore livello di amministrazione della giustizia in sede locale era conseguenza del *privilegium fori* del quale godevano i *cives* delle due città. Nella discussione delle cause in appello, infatti – prevista d'ordinario esclusivamente presso la Regia Gran Corte – i cittadini di Palermo o di Messina avrebbero potuto rifiutarsi di comparire in giudizio qualora il sommo collegio si fosse trovato fuori dalla loro città: la presenza di un tribunale d'appello non itinerante consentiva di poter svolgere efficacemente l'azione giudiziaria, almeno nelle sue fasi ordinarie.

E tuttavia, la combinazione fra tribunale d'appello su base locale e giurisdizione privilegiata su base personale configurava un ulteriore livello istituzionale che nei fatti si poneva come gerarchicamente superiore rispetto a quello costituito dalle altre città del demanio regio; un livello che per certi aspetti era in diretta concorrenza con il livello centrale dell'amministrazione regia, sia dal punto di vista delle prerogative che da quello delle egemonie.

Questo livello "superiore", inoltre, era ulteriormente diversificato al suo interno. A Messina la giustizia di primo grado, sia civile sia penale, era amministrata da un unico tribunale – la Corte Stratigoziale – presieduto da un magistrato di diretta nomina regia ma composto da giudici eletti dalla città. Altra peculiarità era rappresentata dall'estensione della giurisdizione del tribunale cittadino sul *districtus*, ampia porzione di territorio circostante la città, da Taormina a Milazzo<sup>10</sup>.

Il modello palermitano, invece, che si fondava sulla curia baiulare, con giurisdizione limitata alla sola città e con competenza esclusiva sulla giustizia civile, ma interamente elettiva, avrebbe orientato nei decenni seguenti lo sviluppo istituzionale di tutte le altre città demaniali del regno<sup>11</sup>.

<sup>9</sup> Su questo, diffusamente, Pasciuta, *In regia curia cit.*, pp. 109 sgg.

<sup>10</sup> Nel 1302 Federico III disponeva che i territori della *vallis Melacii* e della *terra Tauromenii* «sint et esse debeant de iurisdictione officii stratigocie civitatis eiusdem» (C. Giardina, *Capitoli e privilegi di Messina*, Palermo 1937, p. 93); sulla Curia Stratigoziale si vedano gli insuperati saggi di C.A. Garufi, *Su la curia stratigoziale di Messina nel tempo normanno-svevo. Studi storico-diplomatici*, in «Archivio storico messinese», 5 (1904), pp. 1-49; C.A. Garufi, *La curia stratigoziale di Messina a proposito di Guido delle Colonne*, in «Rendiconti della R. accademia dei Lincei», 9 (1900), 16, pp. 34-49; si vedano inoltre C. Salvo, *Una realtà urbana nella Sicilia medievale. La società messinese dal Vespro ai Martini*, introduzione di M. Bellomo, Roma 1997; F. Martino, *Una ignota pagina del Vespro: la compilazione dei falsi privilegi messinesi*, in «Archivio storico messinese», 57 (1991), pp. 19-76.

<sup>11</sup> Pasciuta, *In regia curia cit.*, pp. 93 sgg.

## 2. Il “caso” palermitano: l’assetto istituzionale

L’amministrazione della giustizia civile, in primo e in secondo grado di giudizio, rappresenta come è ovvio una delle forme più evidenti di esercizio di potere pubblico; attraverso la via giudiziaria, la città si pone come soggetto di interlocuzione politica e la commistione fra giurisdizione ed egemonia politica non è solo presupposta logicamente ma trova una sua concretizzazione normativa: in questa prospettiva il caso palermitano assume il rilievo di paradigma istituzionale, essendo possibile ricostruire in maniera abbastanza esaustiva le tappe principali dell’iter di costruzione dell’identità politica locale attraverso gli atti normativi volti a precisarne i profili istituzionali.

Nel 1320 il baiulo della città, Senatore «de Mayda», *miles e iurisperitus*, chiedeva al sovrano che la denominazione della prima carica cittadina venisse modificata in quella più solenne di *pretor*. La richiesta era inoltrata nella forma della *protestacio*, quindi di un atto tipicamente processuale. E la struttura rinviava ancor più direttamente al mondo dell’argomentazione giuridica. Il baiulo precisava che la deliberazione di modificare la denominazione della propria carica era stata presa con il consiglio dei giudici della città; e ancora dichiarava che il cambiamento del nome non avrebbe comportato alcuna modifica nelle attribuzioni della carica:

In primis [protestor] quod per hanc mutacionem nominis nichil novum facere intendo (...); item quod per hoc nomen pretoris nec ampliare intendo nec transformare (...); item per hoc nomen pretoris neque laciis intendo facere officium neque longius neque altius neque humilius (...); item per hoc nomen pretoris non intendo exumi ab aliqua subiectione felicis urbis Panormi sed more maiorum meorum ipsi universitati capud meum submictere et subiugare<sup>12</sup>.

Ciascuno di questi punti era suffragato da citazioni di luoghi della compilazione giustiniana, evocati dal giurista sia, in maniera consueta, come argomentazioni a favore della scelta, ma anche insolitamente come luoghi da confutare. La tesi che egli intendeva sostenere era quella di una modifica esclusivamente formale, atta a differenziare, col ricorso a una denominazione più prestigiosa, la maggiore carica cittadina dalle omologhe presenti negli altri centri demaniali dell’isola. L’immediatezza con la quale la nuova denominazione entrava nell’uso della cancelleria cittadina e di quella regia<sup>13</sup> confermano come questa trasformazione rappresentasse l’ultimo atto di un percorso di assestamento istituzionale che aveva segnato negli ultimi decenni l’emersione dell’egemonia di Palermo nel contesto del demanio regio. La struttura giudiziaria civile – la Corte Pretoriana, secondo la nuova denomi-

<sup>12</sup> *Acta Curie Felicis Urbis Panormi*, 1, a cura di F. Pollaci Nuccio e D. Gnoffo, (Palermo 1892) rist. anast. Palermo 1982, p. 235.

<sup>13</sup> Il primo atto successivo alla *protestacio* del 14 novembre, e posteriore di appena tre giorni, era una *provisio* emessa dalla *Curia domini pretoris et iudicum felicis urbis Panormi* (*Acta Curie* 1 cit., pp. 236-237); occorre segnalare che il termine *baiulus* da questo momento cade in totale desuetudine.

nazione – costituiva infatti la parte più rilevante di un sistema istituzionale complesso e articolato su diverse funzioni: ancora per tutto il XIV secolo la sua azione avrebbe coadiuvato quella di tutte le altre istituzioni cittadine, prima fra tutte quella della curia dei giurati, naturalmente deputata alla gestione dell'amministrazione locale.

A pochi anni dalla *protestacio* il nuovo organigramma delle istituzioni cittadine elettive veniva manifestato, per la prima volta, e riconosciuto pienamente dal sovrano; in un privilegio del 1326 dato da Federico III alla città venivano elencati gli ufficiali che formavano l'*Universitas*: «Pretor, iudices, notarii actorum, tam videlicet iudices et notarii Curie iusticiarii sive capitanei quam dicti pretoris, urbis predicte iurati, magistri platee, magistri xurterii, ii qui tenent mercum, et notarii credencerii dohanarum, tonnariarum regiarum et quarumcumque gabellarum Curie prefate urbis et tenimenti sui, et portulani portus urbis eiusdem per nostram celsitudinem ordinandi»<sup>14</sup>. L'ordine con il quale nel privilegio erano menzionati gli ufficiali della città rifletteva palesemente la gerarchia interna del sistema istituzionale. Al vertice si collocava l'apparato giudiziario elettivo – il pretore, i giudici e i notai delle corti civile e penale<sup>15</sup> – quindi i giurati, massimo organo amministrativo e con competenze di gestione della cosa pubblica<sup>16</sup>; gli ufficiali minori, addetti al controllo dei mercati e al calmieramento dei prezzi (i maestri di piazza), all'ordine pubblico e alla guardia notturna (i maestri di scurta) e infine i gabelloti regi e cittadini, e i portulani.

### 3. Il “caso” palermitano: scritture di giustizia e scritture di governo

La commistione fra funzione giudiziaria e funzione amministrativa era determinata dalla circostanza che il tribunale cittadino, e in particolare il magistrato che lo presiedeva, era il solo organo titolare dell'*auctoritas* necessaria per rendere valido pubblicamente ogni atto proveniente dalle istituzioni locali. In altri termini l'esercizio della giustizia, e il conseguente monopolio dello strumentario giuridico, comportava che il tribunale, gestore principale della conflittualità interna, fosse anche il garante dei privilegi dei *cives* nei rapporti con l'esterno. Questa funzione esclusiva imponeva l'intervento del pretore e dei giudici della sua corte negli atti amministrativi di maggiore rilevanza: l'atto amministrativo, attraverso l'intervento del potere giudiziario – ossia della forza del diritto – acquistava la sua pregnanza politica e dichiarava l'egemo-

<sup>14</sup> M. De Vio, *Foelicis et fidelissimae Urbis Panormitanae selecta aliquot privilegia*, Panormi 1760-1768 (rist. an. Palermo 1990), pp. 90-92.

<sup>15</sup> Il capitano, ufficiale che presiedeva il tribunale penale di primo grado, non compariva nell'elenco in quanto di diretta nomina regia. Su questa magistratura si veda Pasciuta, *In regia curia* cit., pp. 54 sgg.

<sup>16</sup> La curia dei giurati, istituita da Federico III già nel 1309, avrebbe cominciato a funzionare a regime soltanto nel secolo seguente; su questo si veda Pasciuta, *In regia curia* cit., pp. 95-97.

nia di Palermo nei confronti sia delle città omologhe del regno sia della corona stessa.

Questo *modus operandi* è ben visibile attraverso l'analisi della documentazione pubblica cittadina. I fondi più antichi, risalenti agli inizi del XIV secolo, riguardano atti giudiziari, direttamente prodotti dalla Corte Pretoriana, e atti amministrativi genericamente ascrivibili all'*Universitas* o alla *Curia* della città di Palermo.

Ancora nel secolo XIV quest'ultimo organismo si presenta piuttosto fluido nella sua composizione: analizzando la documentazione attinente il governo della città e i rapporti di questa con le altre istituzioni del regno, emerge infatti che essa veniva prodotta, di volta in volta, con l'intervento di parti dell'amministrazione cittadina; per gli atti di maggiore rilevanza, specie per quelli che interessavano soggetti o istituzioni extraurbane, intervenivano come estensori principali i componenti del tribunale. Soltanto incrociando i dati relativi agli autori della documentazione con il contenuto della stessa è possibile comprendere i meccanismi dell'azione di governo locale e le modalità di interazione istituzionale e politica fra i poteri del regno. Ciò per spiegare le ragioni che mi hanno condotto ad assumere come punto di osservazione, non tanto la documentazione cittadina, quanto quella in cui il collegio giudicante, nel suo insieme o in alcune sue parti, interviene direttamente come estensore dell'atto.

La documentazione prodotta dalla Corte Pretoriana si articola in due corpi principali: quello giudiziario e quello amministrativo. Il primo riguarda l'attività interna e locale del tribunale; il secondo, oltre a provvedimenti di tipo amministrativo riguardanti la città, contiene atti giudiziari indirizzati ad altri tribunali e a istituzioni extracittadine. Questa divisione – corrispondente, come vedremo, a due diversi fondi archivistici fisicamente collocati in due differenti archivi cittadini – è frutto di una scelta operata dalla cancelleria cittadina, unica sia per gli atti giudiziari della corte che per quelli amministrativi di tutte le altre istituzioni cittadine, con lo scopo evidente di evitare interferenze e commistioni fra la sfera giudiziaria e quella amministrativa, gestite in parte dalle stesse persone oltre che dalle medesime cariche istituzionali.

La documentazione giudiziaria si conserva nei fondi denominati *Corte Pretoriana*, presso l'Archivio di Stato e, in minima parte, presso l'Archivio Storico del Comune di Palermo. Le rogatorie, le lettere di citazione, e la corrispondenza fra il tribunale cittadino e gli altri organismi giudiziari e magistrature del regno – in partenza o in arrivo – sono registrate invece nel fondo *Atti del Senato* insieme agli atti amministrativi della città.

I due fondi così formati si conservavano originariamente presso l'Archivio del *Pretorium*, poi divenuto Archivio Storico Comunale<sup>17</sup>. Nel 1843, in conse-

<sup>17</sup> Sull'Archivio Comunale di Palermo e la sua formazione si veda F. Pollaci Nuccio, *Introduzione*, in *Acta curie* 1 cit., pp. XXVII-XXXII; F. Pollaci Nuccio, *Le iscrizioni del Palazzo Comunale di Palermo*, Palermo 1886-1888, pp. 372-373; F. Pollaci Nuccio, *Dell'Archivio comunale, suo stato, suo ordinamento*, Palermo 1892; C.A. Garufi, *Il comune di Palermo e il suo archivio nei secoli*

guenza del decreto borbonico che istituiva l'Archivio Centrale del regno, e ne fissava la sede a Palermo, e che stabiliva, fra l'altro, che presso il *Grande Archivio* confluiva la documentazione di tutti gli uffici regi con sede a Palermo, la documentazione giudiziaria della Corte Pretoriana venne trasferita presso l'Archivio di Stato dove attualmente si conserva in gran parte<sup>18</sup>, mentre quella di natura amministrativa continuò ad essere conservata presso l'Archivio Comunale dove ancora oggi è consultabile.

La documentazione processuale, dalla quale è possibile ricostruire le modalità con le quali operava il tribunale nello svolgimento della sua attività ordinaria, è contenuta, in massima parte, nel fondo *Corte Pretoriana* conservato presso l'Archivio di Stato di Palermo, e copre un arco cronologico che va dal 1349, con una vistosa lacuna per il trentennio successivo, fino al 1819<sup>19</sup>. Il materiale più antico attualmente consultabile è contenuto nelle serie "Cedole", "Esecuzioni e Missioni", "Interlocutorie e Sentenze"<sup>20</sup>.

Secondo una prassi consueta, gli atti giudiziari venivano registrati privilegiando il criterio formale; le carte cioè erano raccolte in serie differenti a

*XIII a XIV. Studi storico-diplomatici. Contributo alla storia dell'origine dei Comuni in Sicilia*, Palermo 1901, pp. 32 sgg.

<sup>18</sup> Alcuni volumi contenenti documentazione di natura giudiziaria sono ancora conservati presso l'Archivio Comunale, in una serie denominata *Corte Pretoriana*. Su questi volumi si veda Pasciuta, *In regia curia* cit., pp. 32 sgg.; sulla storia e la formazione dell'Archivio di Stato di Palermo si veda G. La Mantia, *L'Archivio Generale poi Grande Archivio di Palermo (1799-1860)*, in *Ad Alessandro Luzio gli Archivi di Stato Italiani. Miscellanea di Studi Storici*, II, Firenze 1933, pp. 65-74; A. Baviera Albanese, *Diritto pubblico e istituzioni amministrative in Sicilia*, in «Archivio storico siciliano», s. III, 19 (1969), pp. 391-563 (ora anche Roma 1974).

<sup>19</sup> La lacuna cronologica più vistosa riguarda gli anni centrali del secolo XIV tra il 1350 e il 1380, in corrispondenza con il periodo del vicariato della sede regia. Secondo quanto riportato dalla *Guida generale degli Archivi di Stato Italiani*, III, *Archivio di Stato di Palermo*, Roma 1986, pp. 314-315, il fondo sarebbe costituito da 6868 pezzi, fra registri e volumi. Tuttavia a una ricognizione effettuata direttamente nei depositi le lacune, almeno per il materiale di epoca medievale, sono notevoli: è risultata irreperibile la serie denominata "Miscellanea", costituita da circa 40 volumi dal secolo XIV al 1412. Questa serie è stata ampiamente utilizzata da A. Giuffrida, *La giustizia nel Medioevo siciliano*, Palermo 1975, e pertanto la sua scomparsa va collocata posteriormente al 1975. È inoltre irreperibile dal gennaio 1992 la serie denominata "Contratti diversi" di cui ho potuto visionare soltanto i primi due volumi, perdendone poi definitivamente le tracce. Si tratta di 28 volumi non numerati, ma contrassegnati da lettere dell'alfabeto, indicanti l'iniziale del tipo di contratti contenuti (ad esempio A: *apoche*; L: *locazioni* ecc.). Questi volumi contenevano gli allegati originali degli atti notarili prodotti dalle parti in giudizio.

<sup>20</sup> Archivio di Stato Palermo, sezione Gancia [d'ora in poi ASPa], *Corte Pretoriana, Esecuzioni e Missioni*, vol. 3986 (1349-1351); vol. 3987 (1423-1424); vol. 3988 (1388-1389); vol. 3989 (1391-1392); vol. 3990 (1393-1395); vol. 3991 (1394-1395); vol. 3992 (1395-1396); vol. 3993 (1399-1400); vol. 3994 (1404-1405); vol. 3995 (1407-1408); vol. 3996 (1410-1411). *Interlocutorie e Sentenze*, vol. 4847 (1359-1361); vol. 4848 (1379-1380); vol. 4849 (1389-1390); vol. 4850 (1390-1391); vol. 4851 (1392-1393); vol. 4852 (1394-1395); vol. 4853 (1398-1399); vol. 4854 (1399-1400); vol. 4855 (1403-1404); vol. 4856 (1404-1405); vol. 4857 (1407-1408). *Cedole*, vol. 5724 (1390-1391); vol. 5725 (1399-1400). Il fondo *Corte Pretoriana* è corredato soltanto da un inventario provvisorio manoscritto probabilmente redatto in occasione del versamento del fondo all'Archivio, nella seconda metà dell'Ottocento, con doppia numerazione, progressiva per ciascuna serie e generale per tutto il materiale. Presso la sezione Catena dello stesso Archivio di Stato inoltre si conservano come *Miscellanea* due frammenti, uno di *Cedole* (ASPa, *Miscellanea Archivistica I*, 275, *Corte Pretoriana, Cedole*, 1331-1332), e uno di *Quaternus licterarum* (ASPa, *Miscellanea Archivistica I*, 222, *Quaternus licterarum*, 1351).

seconda della loro tipologia e non era in uso la pratica di conservare in fascicoli tutta la documentazione relativa ad ogni singola causa. Diventa pertanto indispensabile, per comprendere la natura di questa documentazione, riuscire a stabilire la funzione cui le singole tipologie assolvevano nell'ambito delle procedure seguite dal tribunale.

L'attività di registrazione si concentrava particolarmente nella produzione di cedole; ben più scarso era il numero delle sentenze e dei decreti solenni che venivano emanati annualmente<sup>21</sup>.

La cedola era lo strumento più flessibile che la corte e le parti avevano a disposizione per registrare qualsiasi azione o intenzione inerente la controversia in atto. Poiché riguarda varie fasi di vari tipi di procedimenti, la cedola in quanto tale non ha uno schema tipologico unico né immediatamente individuabile; e tuttavia, volendo schematizzare, si possono individuare due categorie principali: le cedole direttamente prodotte dal tribunale, che hanno solitamente valore di ordinanza o di sentenza, e le cedole depositate dalle parti e acquisite agli atti, che hanno funzione dichiarativa ed eventualmente probatoria.

Le cedole con valore di ordinanza, di ingiunzione o di mandato venivano registrate negli appositi registri della corte ed erano contestualmente inviate alle parti interessate. Con cedola il tribunale notificava la citazione in giudizio, l'assegnazione di termini a comparire, l'ingiunzione a rispondere ai *capitula* di interrogatorio, la dichiarazione di contumacia; e ancora, la *cedula primi decreti* veniva inviata al debitore quando il creditore, essendosi avvalso del procedimento esecutivo, veniva immesso in possesso dei beni per un valore doppio rispetto al credito vantato<sup>22</sup>, e conteneva oltre alla notifica dell'avvenuto sequestro dei beni anche l'assegnazione dei termini per presentare opposizione avverso il provvedimento. La cedola era inoltre lo strumento che le parti avevano a disposizione per comunicare ufficialmente tra loro; nel caso di cedole dichiarative, l'atto veniva semplicemente registrato presso il tribunale, senza che nell'azione intervenisse la corte, se non per registrare la cedola stessa, che sarebbe stata eventualmente usata al momento opportuno dalla parte interessata. Infine, nei registri di cedole sono presenti anche semplici registrazioni relative alla narrazione di antefatti giudiziari, di procedimenti correlati o delle varie fasi di un processo in atto, o anche semplicemente di azioni, di pagamenti, di dichiarazioni, senza che vi sia alcuna specificazione o modifica: i fatti cui si riferiscono, inoltre, sono spesso documentati da atti della corte (per esempio altre cedole) o da atti registrati presso la corte (per esempio atti notarili). Si tratta di atti a tutela della parte attrice, come peraltro manifestamente provato dalla specifica, contenuta nella formula di registrazione di alcune di queste cedole: «cuius rei causa facta est presens ce-

<sup>21</sup> Per un'analisi dettagliata dei registri si rinvia a Pasciuta, *In regia curia* cit., pp. 21 sgg.

<sup>22</sup> Alfonso, cap. CXII, in F. Testa, *Capitula regni Sicilie*, Palermo 1741 (d'ora in poi *Capitula*), I, pp. 245-246.

dula suo loco et tempore valitura»<sup>23</sup>. La necessità di redigere atti contenenti la narrazione di fatti che avevano condotto al processo o anche di singoli episodi relativi alla controversia in oggetto era determinata anche da una particolare procedura in uso, il *modus per viam informacionis*. In questo caso, la cedola segue uno schema specifico: antefatto (la formula iniziale è «cum olim»), decisione della corte o espressione della volontà della parte e nota di registrazione, seguita talvolta dalla specificazione del tipo di cedola<sup>24</sup>; riporta a margine la nota di esecuzione della sentenza<sup>25</sup>. Infine vanno segnalate le cedole con valore di sentenza; queste riguardano processi eseguiti con il rito sommario *per cedulam* e contengono quindi una decisione valida, salvo la presentazione delle eccezioni da parte del soccombente, nei termini stabiliti e consueti. Talvolta sono seguite anche da un appello, annotato in calce o inserito nel testo di una nuova cedola<sup>26</sup>.

La documentazione contenuta nei registri della serie “Esecuzioni e Missioni” era quella che la parte interessata produceva per esercitare la procedura rapida, che andava sotto il nome di *Novus Ritus Magne Regie Curie super debitis de quibus instrumenta publica producuntur*<sup>27</sup>. Nel *Ritus Magne Regie Curie*, emanato da Alfonso nel 1433 allo scopo di riordinare le procedure in uso nei tribunali del regno<sup>28</sup>, questa procedura *via executiva* o *ab executionem*, che era stata introdotta nel 1322 da Federico III con il capitolo *Cum varia* e con i successivi, inclusi da Alfonso nella nuova normazione processualistica, veniva parzialmente modificata<sup>29</sup>. Il *Novus Ritus* disponeva che, in caso di inadempienza del debitore, il creditore potesse presentare un *instrumentum publicum* rogato in Sicilia, e comprovante l’obbligazione *expressam et praesentem*; citato il debitore, senza che questi avesse opposto valida motivazione per il mancato pagamento, il creditore, dopo aver prestato idonea fideiussione, veniva immediatamente immesso in possesso di beni del debitore per il valore del doppio del credito.

Le tipologie documentarie registrate nella serie “Esecuzioni e Missioni” e afferenti all’esercizio del *Novus Ritus*, fatta eccezione per gli atti dei processi

<sup>23</sup> Si veda, per esempio, ASPa, *Corte Pretoriana, Cedole*, vol. 5724, cc. 52v-53r.

<sup>24</sup> Si veda per esempio la formula di *registrazione* «recepta ut protestacio et hec sunt verba partis» contenuta in ASPa, *Corte Pretoriana, Cedole*, vol. 5724, c. 20v.

<sup>25</sup> ASPa, *Corte Pretoriana, Cedole*, vol. 5724, c. 10v. Su questo tipo di procedimento si veda Pasciuta, *In regia curia* cit., pp. 286 sgg.

<sup>26</sup> Sull’appello e sul processo *per cedulam* si veda Pasciuta, *In regia curia* cit., pp. 274 sgg.

<sup>27</sup> Alfonso, capp. CI-CIX - *Ritus Magne Regie Curie (Capitula*, I, pp. 242-244). Sul *Novus Ritus* si vedano Pasciuta, *In regia curia* cit., pp. 266 sgg.; L. Genuardi, *La procedura civile in Sicilia dall’epoca normanna al 1446*, Palermo 1906, pp. 9-10. Sulla documentazione necessaria per l’esercizio del procedimento per via di esecuzione si veda inoltre Genuardi, *La procedura civile* cit., pp. 55-59 e pp. 69 sgg.; P. Del Giudice, *Storia della procedura*, in *Storia del diritto italiano*, a cura di A. Pertile, VI, Torino 1900, parte II, pp. 327 sgg.; G. Salvioli, *Storia della procedura civile e criminale*, in *Storia del diritto italiano*, a cura di P. Del Giudice, III, Milano 1927, pp. 626 sgg.

<sup>28</sup> Sul *Ritus* alfonsoino si veda Pasciuta, *In regia curia* cit., pp. 88-91; Pasciuta, *Placet regie maiestati* cit., pp. 183 sgg.

<sup>29</sup> Alfonso, capp. C-CXXXI (*Capitula*, I, pp. 242-251).

oppositori<sup>30</sup> e per le cedole di primo decreto, sono fundamentalmente le “Esecutiones” e le “Missiones” e le “Cautele publice”.

Le *cautele* rappresentano la parte più consistente della serie. Si tratta di note che riportano, secondo uno schema reiterato e fisso, la datazione, il riferimento alla controversia e all’obbligazione, l’indicazione dell’atto notarile che tale obbligazione aveva generato. In calce è indicata la costituzione del fideiussore, la nomina del procuratore e talvolta dell’avvocato. Le “Esecuzioni” vere e proprie – introdotte dalla formula «Decreta et mandata est executio per regiam Curiam preture felicis urbis Panormi (...) ad petitionem» – documentano il pignoramento di beni in soddisfazione del credito, eseguito dal *serviens Curie*, e le fasi successive dell’azione risarcitoria, dalla vendita all’asta fino al materiale risarcimento del creditore<sup>31</sup>. Le *missiones* sono invece *cautele* relative esclusivamente all’immissione in possesso dei beni pignorati al debitore.

Altra serie omogenea è quella delle “Interlocutorie e Sentenze”. Si tratta di registri, denominati “Quaterni sentenciarum ac decretorum<sup>32</sup>, solitamente divisi in due parti, nei quali venivano annotate, separatamente, le sentenze vere e proprie e i decreti, ossia gli atti di volontaria giurisdizione. I registri, dunque, contenevano gli atti definitivi prodotti dal tribunale cittadino, senza riguardo all’iter di formazione, che nel caso delle sentenze vedeva il coinvolgimento ininterrotto della corte, e nel caso degli atti di volontaria giurisdizione prevedeva una semplice presa d’atto del collegio nell’accettazione della volontà dell’attore: il dato dell’effettualità del documento pubblico, dunque, sembra prevalere su quello della coerenza del contenuto e dell’iter formale che lo ha prodotto. I decreti hanno forma solenne: nel protocollo è contenuta la datazione cronica, l’indicazione completa del nome, dei titoli e degli anni di regno del sovrano, la composizione della corte, con i nomi del pretore e dei giudici e le formule di rito per esteso; inoltre, nell’escatocollo, solitamente sono annotate le sottoscrizioni dei componenti della corte, e, per le insinuazioni, la *corroboratio* del notaio agli atti, con apposizione del *signum tabellionis*. Le sentenze o *scripta iudicialia* sono solitamente atti più brevi e meno formali. Si aprono con l’intitolazione in prima persona del pretore e dei giudici; segue il riferimento alla cognizione degli atti processuali, l’indicazione delle parti e degli eventuali rappresentanti in giudizio e la decisione della corte. Sono solitamente precedute da una rubrica che indica la parte vincente; in calce la data, la formula di chiusura – «lata est presens sententia nobis pro tribunali sedentibus in Pretorio dicte urbis» – e l’eventuale annotazione relativa all’appello<sup>33</sup>.

<sup>30</sup> Relativi cioè ai procedimenti che seguivano all’opposizione del convenuto all’esercizio del *Novus Ritus*. Su questo si veda Pasciuta, *In regia curia* cit., pp. 266 sgg.

<sup>31</sup> Si veda per esempio ASPa, *Corte Pretoriana, Esecuzioni e Missioni*, vol. 3986, 3v; 14r. Su questa tipologia documentaria si veda anche F. Pollaci Nuccio, *Saggio sulla nomenclatura e qualità degli atti antichi*, Palermo 1865, p. 112.

<sup>32</sup> Si vedano per esempio i voll. 4851 e 4852 (ASPa, *Corte Pretoriana, Interlocutorie e Sentenze*), relativi agli anni 1392-1393 e 1394-1395, i quali contengono nella carta di apertura l’annotazione, coeva, «Quaternus sentenciarum ac decretorum».

<sup>33</sup> La formula di presentazione dell’appello è solitamente la seguente: «[*Il soccombente*] sentiens

Per quanto riguarda le scritture relative al governo della città e alla sua amministrazione occorre subito rilevare che, almeno per il XIV secolo – quindi per il periodo più risalente – si sono conservati soltanto registri di lettere<sup>34</sup>: mancano gli atti deliberativi veri e propri e la loro trasmissione viene affidata alla forma epistolare del mandato di esecuzione rivolto ai singoli ufficiali cittadini. Mettendo da parte le classificazioni diplomatistiche, approntate con la consueta precisione da Pollaci Nuccio e da Garufi alla fine dell'Ottocento<sup>35</sup>, la documentazione cittadina può essere distinta, in base ai destinatari, in corrispondenza con organi interni dell'*Universitas* e corrispondenza esterna.

La corrispondenza interna riguarda essenzialmente l'ordinaria amministrazione e la gestione della vita cittadina: mandati di pagamento indirizzati al tesoriere della città, affidamento di incarichi per la manutenzione ordinaria e straordinaria delle mura, appalti delle gabelle.

Più complessa la corrispondenza fra la città e l'esterno: rogatorie indirizzate agli altri tribunali o al sovrano e riguardanti la rivendicazione del rispetto di privilegi cittadini o specifici atti relativi a procedimenti giudiziari in corso, ma anche informative sulla nomina dei *sindici* scelti per rappresentare la città nei Parlamenti o per svolgere particolari incarichi o ambascerie a corte, e risposte a mandati regi

Il contenuto delle lettere copre tutto l'arco d'influenza della *iurisdictio* cittadina e dà conto, seppure in maniera indiretta, dell'attività del governo locale. L'esclusività della forma epistolare – in luogo, ad esempio, di quella della delibera vera e propria – lungi dal poter essere imputabile ad accidentali ragioni di conservazione della documentazione, appare piuttosto come la conseguenza più immediatamente visibile dell'organizzazione della cancelleria cittadina: nel XIV secolo, con ogni probabilità, non si era ancora affermato l'uso di tenere i registri delle delibere, e si riteneva sufficiente che questi atti venissero tradotti in forma epistolare, inviati agli organi competenti e quindi registrati e conservati insieme, talvolta, anche alle relative risposte, in forma appunto di missiva. Anche la commistione dei contenuti – e in particolare la registrazione in una stessa sede di lettere relative all'attività giudiziaria della Corte Pretoriana e lettere di altro argomento, pertinente al governo della città – rinvia immediatamente all'organizzazione della cancelleria cittadina.

L'organismo preposto alla redazione e registrazione degli atti costituisce infatti l'anello di congiunzione formale e istituzionale fra l'attività giudiziaria della Corte Pretoriana e l'attività amministrativa degli ufficiali cittadini.

se gravatus, per viam ordinariam per eius advocatum ad curiam (...) appellavit petens cum instantia processum et apostolos sibi dari».

<sup>34</sup> Il fondo, conservato presso l'Archivio Storico Comunale di Palermo, serie *Atti del Senato*, è in gran parte edito, almeno per il periodo più risalente, nella serie *Acta curie felicis urbis Panormi*, voll. 1-12 (1274-1408), Palermo 1982-2007.

<sup>35</sup> Pollaci Nuccio, *Introduzione* cit., pp. VII-CXXXIV; Pollaci Nuccio, *Saggio sulla nomenclatura* cit.; Pollaci Nuccio, *Dell'Archivio comunale* cit.; Garufi, *Il comune di Palermo e il suo archivio* cit.

Il *notarius actorum Curie Preture*, designato a svolgere il delicato compito di registrare gli atti del tribunale, era infatti contemporaneamente anche il notaio cancelliere della città; le due funzioni erano accorpate *de iure*: il notaio del tribunale, in virtù del suo mandato, era infatti il solo, fra gli ufficiali cittadini, ad avere l'*auctoritas* e la *fides* necessarie per rogare anche le deliberazioni amministrative. In altre parole, i due ambiti – quello giudiziario e quello amministrativo – pur essendo distinti, si ponevano come funzioni del medesimo ordinamento, e la *reductio ad unum* si materializzava concretamente nella produzione documentaria.

Nei *Quaterni licterarum* veniva registrata la corrispondenza relativa all'amministrazione cittadina insieme a quella giudiziaria, prodotta dal solo tribunale cittadino, o ad esso indirizzata: l'elemento che veniva privilegiato nella produzione e nell'organizzazione delle scritture era dunque quello formale, nel senso che la corrispondenza in partenza e in arrivo che riguardava le istituzioni cittadine veniva raccolta in appositi registri, senza operare distinzioni ulteriori relativamente al contenuto o ai destinatari.

La distinzione fra competenze giudiziarie e competenze amministrative, rispettata rigorosamente per gli atti che riguardavano la dimensione locale, veniva meno nei rapporti con l'esterno, dove era necessario che le varie istituzioni – intervenendo ciascuna per le sue specifiche competenze – singolarmente o in concorso fra loro, rappresentassero la città con l'adeguata forza ed autorevolezza. Questo era reso possibile appunto dal porsi all'esterno come parte di un organismo compiuto – l'*Universitas* – che ne legittimava l'esistenza e del quale le varie istituzioni dovevano garantire il buon funzionamento.

Gli atti di argomento giudiziario erano sempre opera della corte nel suo complesso – essendo il tribunale una istituzione formata da varie componenti, ciascuna dotata di attribuzioni sue proprie e specifiche, tutte necessarie ma nessuna, singolarmente, sufficiente ad amministrare giustizia; negli atti di governo, invece, il pretore e i giudici della Corte Pretoriana intervenivano come coautori, denominandosi non *Curia Preture* ma *Pretor et Iudices*. Nonostante la legislazione regia avesse già nel 1309 fissato la competenza esclusiva della *Curia Iuratorum* in materia di amministrazione cittadina, tutti gli atti di natura finanziaria (vendita delle gabelle cittadine, mandati al tesoriere o ai gabelloti della città per effettuare i pagamenti degli ufficiali o per le spese straordinarie), gli affidamenti di appalti per le opere pubbliche, gli atti relativi all'annona (sorveglianza sui pesi e le misure, sulle bilance, fissazione delle mete, sorveglianza sull'operato degli *acatapani*) e gli atti di natura strettamente politica (lettere al sovrano per comunicare la nomina dei sindaci da inviare ai parlamenti, richieste di conferma dei notai delle gabelle, bandi di capitoli da sottoporre al sovrano, rappresentanza in cerimonie ufficiali) almeno per il XIV secolo venivano emanati dai giurati con il concorso del pretore e dei giudici della città<sup>36</sup>: i giurati disponevano delle competenze amministrati-

<sup>36</sup> Federico III, cap. CXVI (*Capitula*, I, pp. 106-109). Sulle competenze della curia dei giurati si

ve e del potere decisionale, ma non possedevano l'*auctoritas* necessaria a rendere valide le loro delibere, che invece *de iure* risiedeva in capo all'organismo giudiziario<sup>37</sup>.

Andando oltre le motivazioni strettamente giuridiche, occorre tuttavia rilevare che l'intervento congiunto dei membri della Corte Pretoriana a fianco dei giurati nell'emanazione dei mandati realizzava di fatto una gestione collegiale dell'amministrazione della cosa pubblica e comportava un coinvolgimento politico del tribunale cittadino nelle decisioni dei giurati. La Corte Pretoriana, infatti, oltre a possedere istituzionalmente i requisiti giurisdizionali necessari, rappresentava, sul piano politico e sociale, la massima espressione dei ceti eminenti cittadini; il pretore era sempre eletto nella cerchia dei *milites* e i giudici *iuriste* erano ovviamente espressione dell'*élite* dei togati; la curia dei giurati invece, così come i giudici *ydeoti* della stessa Corte Pretoriana, era sede del ceto urbano maggiormente legato agli interessi locali e caratterizzato da una collocazione economica e sociale decisamente inferiore<sup>38</sup>.

Le missive che interessano la Corte Pretoriana nella sua qualità di tribunale documentano una fitta rete di rapporti e testimoniano dell'esistenza di una gerarchia fra tribunali teoricamente pari grado<sup>39</sup>. La corte, utilizzando lo strumento epistolare, interveniva o per avanzare opposizione avverso atti intrapresi dai tribunali omologhi o in soccorso dei *cives*, qualora l'azione giudiziaria "esterna" fosse parsa lesiva dello *status* del *civis Panormi*. Il peso politico del tribunale palermitano emerge con chiarezza dal tenore formale di queste missive. E dunque, rivolgendosi alle curie baiulari delle terre demaniali del regno, la corte palermitana mostrava la sua evidente superiorità gerarchica, acquisita in virtù della combinazione dei privilegi "territoriali" della città e di quelli "personali" dei *cives*; il tono dell'intitolazione era infatti asciutto e sempre perentorio: «ex regia parte requirimus et ex nostra rogamus actente»<sup>40</sup>. Analogo tenore caratterizzava i rapporti della Corte Pretoriana con le curie capitaneali, organi di giurisdizione penale. Gli ambiti di intervento erano i medesimi delle curie civili: divieto di procedere contro i cittadini di Palermo in forza del privilegio di foro, rogatorie relative all'invio di atti processuali, *lictere testimoniales* relative ad atti di volontaria giurisdizione e in particolare di attestazione della cittadinanza.

veda A. Baviera Albanese, *Studio introduttivo*, in *Acta Curie felicis urbis Panormi*, 3, a cura di L. Citarda, Palermo 1984, pp. L-LV; E.I. Mineo, *Città e società urbana nell'età di Federico III: le élites e la sperimentazione istituzionale*, in *Federico III d'Aragona re di Sicilia (1296-1337)*. Atti del convegno di studi, Palermo 27-30 novembre 1996, a cura di M. Ganci, V. D'Alessandro e R. Scaglione Guccione, in «Archivio storico siciliano», s. IV, 23 (1997), pp. 123-125; Pasciuta, *In regia curia cit.*, pp. 93 sgg., 181 sgg.

<sup>37</sup> Sulla portata giuridica del concetto di *auctoritas* si vedano le considerazioni di E. Cortese, *Il diritto nella storia medievale*, 1, Roma 1995, p. 43 e nota 77, e la bibliografia ivi citata.

<sup>38</sup> Pasciuta, *In regia curia cit.*, pp. 157-165.

<sup>39</sup> Su questo punto si veda Pasciuta, *In regia curia cit.*, pp. 207 sgg.

<sup>40</sup> Si veda per esempio *Acta Curie Felicis Urbis Panormi*, 5, a cura di P. Corrao, Palermo 1986, doc. 137.

Infine un cenno ai rapporti fra la Corte Pretoriana e gli altri tribunali che operavano in città. Nella serie dei registri di “Sentenze” è contenuto anche materiale non direttamente prodotto dalla corte: si tratta di due registri di sentenze della Regia Gran Corte e di un registro contenente sentenze emanate dalla curia arcivescovile.

La presenza di due registri di sentenze della Regia Gran Corte nel fondo della Corte Pretoriana<sup>41</sup> è la testimonianza materiale dell’applicazione di un privilegio concesso alla città nel 1316 da Federico III, in virtù del quale il supremo tribunale del regno, lasciando la città, avrebbe dovuto demandare alla Corte Pretoriana la conclusione dei processi pendenti nei quali erano coinvolti cittadini di Palermo<sup>42</sup>. Di questi passaggi inoltre vi era ampia testimonianza nelle annotazioni in calce alle sentenze del tribunale cittadino, date a conclusione di procedimenti iniziati presso la Gran Corte di stanza a Palermo<sup>43</sup>, oltre che nella corrispondenza, registrata come di consueto nei *Quaterni licterarum* della città, fra Corte Pretoriana e Gran Corte e avente a oggetto la trasmissione di atti processuali o il chiarimento circa procedimenti giudiziari iniziati in Gran Corte e conclusi presso il tribunale cittadino.

Indice della centralità del tribunale civile di primo grado nell’amministrazione delle giustizie cittadine è invece l’inserimento, in calce ad un volume di sentenze della Corte Pretoriana del 1399-1400, del *Quaternus sentenciarum Curie archiepiscopalis* dello stesso anno.

Questa anomalia è determinata dalla temporanea vacanza del collegio ordinario del tribunale ecclesiastico cittadino. Le sentenze infatti sono tutte emanate dal *legum doctor* Ruggero «de Berlione», presidente *pro tempore* nominato dal vescovo della città Asberto *loco vicarii*, affiancato dal Giudice assessore dello stesso tribunale ecclesiastico. Ruggero «de Berlione» era stato un decennio prima giudice giurista anche presso la Corte Pretoriana<sup>44</sup> e sarebbe stato giudice della Regia Gran Corte per vari anni dal 1393 al 1420<sup>45</sup>.

<sup>41</sup> Il primo registro, conservato presso l’Archivio Storico Comunale nel fondo *Corte Pretoriana*, r. 3, contiene sentenze e interlocutorie emanate dalla Regia Gran Corte nell’anno 1350-1351; il secondo, conservato presso l’ASPa, *Corte Pretoriana, Interlocutorie e Sentenze*, vol. 4847, copre il periodo 1359-1361 e contiene sentenze emanate da *Raynerius Friderici, miles*, luogotenente del maestro giustiziere Federico Chiaramonte, o dallo stesso Chiaramonte, insieme a Dino de Pampara, *magne regie et reginalis Curie iudex*. La presenza di questi due registri, gli unici del periodo del Vicariato, si spiega proprio con l’eccezionalità dell’assetto istituzionale del regno nel periodo comunemente denominato dei “Quattro Vicari”, sul quale si veda per tutti D’Alessandro, *Politica e società* cit. e V. D’Alessandro, *Il Mezzogiorno dagli Angioini agli Aragonesi*, in *La Storia. I grandi problemi dal medioevo all’età contemporanea*, a cura di M. Firpo e N. Tranfaglia, II, 2, *Il medioevo. Popoli e strutture politiche*, Torino 1986, pp. 525-553.

<sup>42</sup> De Vio, *Foelicis et fidelissimae Urbis Panormitanae* cit., p. 65.

<sup>43</sup> Per esempio ASPa, *Corte Pretoriana, Interlocutorie e Sentenze*, vol. 4853 (1398-1399), c. 6r: «questio petitionis declaracionis nullitatis cuiusdam sentencie, late olim a Magna Regia Curia»; altri esempi analoghi a cc. 11r, 13r e ASPa, *Corte Pretoriana, Interlocutorie e Sentenze*, vol. 4854 (1390-1400), c. 1r.

<sup>44</sup> ASPa, *Corte Pretoriana, Interlocutorie e Sentenze*, vol. 4849, c. 1r; si veda Pasciuta, *In regia curia* cit., pp. 134 sgg. e Appendice I.

<sup>45</sup> P. Corrao, *Governare un regno. Potere, società e istituzioni in Sicilia fra Trecento e Quattrocento*, Napoli 1991, *Appendice V, ad vocem*; sul Berlione p. 396 e A. Romano, “*Legum doctores*” e

Ora, la circolazione degli operatori di giustizia – e dei *legum doctores* in maniera particolare – è un fenomeno costante e che non desta alcuna sorpresa; e tuttavia non può certamente determinare, né tantomeno spiegare, stravolgimenti dell'ordine istituzionale. L'anomalia determinata dall'unione – seppure temporanea – di due giurisdizioni del tutto separate, va quindi letta in un'altra prospettiva. In assenza del presidente del tribunale, regolarmente nominato dal vescovo, e quindi in assenza di un collegio giudicante nella pienezza dei suoi poteri, il foro ecclesiastico, pur se in una composizione comunque valida, tuttavia utilizza la cancelleria del tribunale civile. E la constatazione che le sentenze del tribunale arcivescovile sono inserite nel volume della Corte Pretoriana senza che vi sia alcuna premessa o nota che giustifichi questa commistione, a fronte invece di una generale e diffusa tendenza, nella documentazione giudiziaria in specie, alla precisione e alla spiegazione delle anomalie, sostanziali ma soprattutto formali, conferma la strutturazione di un sistema che, in assenza di qualsiasi prescrizione normativa, usava canali di legittimazione istituzionale ormai consolidati e generalmente riconosciuti in quanto tali per garantire la continuità nell'amministrazione della giustizia: canali che, almeno per tutto il XIV secolo, confluivano inevitabilmente nel luogo deputato alla scritturazione degli atti, che si poneva e doveva porsi come unico a fronte del pluralismo delle istituzioni che quegli atti avevano generato, in una sorta di costante complementarietà fra la molteplicità delle forme di giurisdizione e l'unicità della loro concretizzazione formale.